

FT Corporate Governance



Focus Team Leader

Stefano Simontacchi,
Stefano.Simontacchi@belex.com
Tel: +39-02-771131

Autori

Stefano Simontacchi



Stefano.Simontacchi@belex.com
Tel.: +39-02-771131

Francesco Saverio Scandone



Francesco.Scandone@belex.com
Tel.: +39-02-771131

Carmen Mione

Carmen.Mione@belex.com
Tel.: +39-02-771131

Il regime di Adempimento collaborativo (o *Cooperative compliance*)

Come in altri ordinamenti dei Paesi OCSE, anche in Italia è stato introdotto - per effetto del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, attuativo degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 - il regime di **Adempimento collaborativo** o *Cooperative compliance*, finalizzato all'instaurazione di un **nuovo rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, basato sulla cooperazione rafforzata e sulla fiducia reciproca**.

La concreta attuazione del regime, in linea con i modelli e la prassi internazionali, è stata preventivamente valutata dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del c.d. Progetto Pilota avviato nel corso del 2013, cui hanno aderito su base volontaria alcuni "grandi contribuenti" italiani (i.e. i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi superiori a cento milioni di euro, dotati di un sistema interno di gestione e controllo del rischio fiscale)¹.

Che cos'è la *Cooperative compliance*

La *Cooperative compliance* è un regime facoltativo che promuove sostanzialmente uno **"scambio" tra contribuente e Amministrazione finanziaria**: da un lato, il soggetto passivo che aderisce al regime si impegna a garantire la **"trasparenza"** della propria attività aziendale e l'**adempimento spontaneo** dell'obbligazione tributaria; dall'altro, l'autorità di controllo garantisce la creazione di un contesto fiscale di **maggior certezza** permettendo al contribuente di risolvere i casi dubbi mediante una procedura di c.d. intepello **"abbreviato"**, finalizzato alla conclusione di un accordo vincolante tra le parti.

Chi può accedere al regime di *Cooperative compliance*

In fase di prima applicazione del regime, che avrà termine il 31 dicembre 2019, l'accesso al regime è stato riservato ai contribuenti, residenti o non residenti (con stabile organizzazione in Italia) con un **volume di affari o**

¹ Successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016 ha dettato le disposizioni attuative del regime. A commento della normativa e delle disposizioni attuative è stata altresì emanata la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 16 settembre 2016 che contiene taluni chiarimenti e soluzioni interpretative sui quesiti posti dalle Associazioni di categoria. Da ultimo, si segnala il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2017, con cui sono stati forniti ulteriori specifici chiarimenti in merito alla concreta operatività del nuovo regime.

di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro, ovvero che hanno presentato richiesta di partecipazione al Progetto Pilota e hanno realizzato un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, ovvero imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, indipendentemente dal volume di affari o ricavi.

A far data dal 1° gennaio 2020, l'applicazione del regime in questione sarà **progressivamente estesa ai contribuenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a cento milioni di euro**.

Cosa comporta l'accesso al regime di *Cooperative compliance*

L'accesso alla *Cooperative compliance* prevede l'assunzione di specifici doveri sia da parte dei contribuenti che da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, **l'impresa** si impegna a istituire e mantenere un sistema di **rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale** (cd. *tax control framework*, "TFC") **calibrato sul singolo modello di *business*** ovvero su singole rilevanti operazioni, volto a garantire un presidio costante sui rischi di natura fiscale e dotato di **effettività, efficienza e trasparenza**.

Sul fronte "esterno" l'impresa si impegna, secondo una procedura dettagliatamente prevista, a **comunicare preventivamente** all'Amministrazione finanziaria le operazioni "a rischio", ovvero quelle suscettibili di rientrare nella definizione di "pianificazione fiscale aggressiva" nonché a fornire, nel più breve tempo possibile, risposte tempestive e puntuali alle eventuali richieste provenienti dall'Amministrazione finanziaria.

Dal canto suo, **l'Agenzia delle entrate**, nell'esaminare preventivamente le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali e fornire la propria interpretazione, deve agire nel rispetto dei principi di **ragionevolezza e proporzionalità**, come un soggetto terzo ed imparziale e nel rispetto del principio del buon andamento. A tal fine, è prevista altresì la pubblicazione periodica sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di "pianificazione fiscale aggressiva".

I benefici

Scegliere l'Adempimento collaborativo garantisce benefici non trascurabili. In particolare, il contribuente ha la possibilità di raggiungere con l'Amministrazione finanziaria una **comune valutazione** delle situazioni

suscettibili di generare rischi fiscali già in un momento **antecedente** alla presentazione della dichiarazione dei redditi, eliminando o riducendo al minimo le incertezze sul trattamento tributario applicabile alle operazioni poste in essere. Come anticipato, infatti, il regime prevede **una procedura “abbreviata”** di interpello preventivo che sfocia nell’emanazione, nel termine massimo di quarantacinque giorni, di un **parere motivato** da parte dell’Amministrazione finanziaria. Si tratta, in genere, di fattispecie economiche non facilmente interpretabili sotto il profilo tributario, che generalmente riguardano i temi dell’abuso del diritto, della residenza fiscale ovvero del regime di tassazione dei dividendi provenienti da consociate estere.

Ulteriore beneficio per contribuenti aderenti al regime dell’Adempimento collaborativo è costituito dalla **riduzione delle sanzioni amministrative** alla metà del minimo edittale, in relazione alle eventuali contestazioni sulle operazioni oggetto di comunicazione preventiva, la cui riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell’accertamento.

Infine, la normativa in esame prevede **l’esonero**, per tutto il periodo di permanenza nel regime, **dall’obbligo di prestare garanzie in relazione alle imposte dirette ed indirette dovute**, nonché il coinvolgimento dell’amministrazione finanziaria negli eventuali procedimenti penali che vedessero coinvolti i contribuenti che hanno aderito al regime. Non è previsto, tuttavia, alcun effetto “premiale” di natura penale, né sono previsti “vantaggi” per i contribuenti che hanno aderito al regime in sede di accertamenti e controlli tributari.

D’altro canto, l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di venire a conoscenza in via preventiva dei fenomeni fiscali connessi a specifiche realtà aziendali, con tempistiche notevolmente ridotte rispetto a quelle proprie dei tradizionali metodi di controllo *ex post* che sfociano, il più delle volte, in vicende di natura contenziosa.

Conclusione

L’introduzione nell’ordinamento italiano del regime di *Cooperative compliance* **va accolto con favore**. Per la prima volta, infatti, viene compiutamente delineata una disciplina della partecipazione dei contribuenti – seppur esclusivamente di quelli di più rilevanti dimensioni – all’attività di controllo condotta dall’Amministrazione finanziaria, attraverso un procedimento idoneo a consentire il confronto delle diverse posizioni assunte dalle parti del rapporto d’imposta, prima che l’eventuale divergenza venga suggellata in un atto impositivo.

Contatti del Focus Team Corporate Governance

Stefano Simontacchi, FT leader
Stefano.Simontacchi@belex.com

Vittorio Allavena
Vittorio.Allavena@belex.com

Stefano Cacchi Pessani
Stefano.Cacchipessani@belex.com

Giovanni Domenichini
Giovanni.Domenichini@belex.com

Marcello Giustiniani
Marcello.Giustiniani@belex.com

Alessandro Musella
Alessandro.Musella@belex.com

Francesco Sbisà
Francesco.Sbisa@belex.com

Francesca Secondari
Francesca.Secondari@belex.com

Francesco Saverio Scandone
Francesco.Scandone@belex.com

Elisabetta Bellini
Elisabetta.Bellini@belex.com

Fabio Macrì
Fabio.Macri@belex.com

Giovanni Muzina
Giovanni.Muzina@belex.com

Tatiana Giacometti
Tatiana.Giacometti@belex.com

Alla data attuale sono venti le società (appartenenti a 13 gruppi) ammesse al regime italiano di *Cooperative compliance*, il cui elenco è consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Va sottolineato, tuttavia, come al fine di valutare l'adesione al regime in questione è opportuno che i contribuenti tengano in debita considerazione lo **sforzo non indifferente richiesto**, sia in termini di impiego di risorse, sia in termini di adattamento della propria politica aziendale ai nuovi standard di *tax compliance*.

Va altresì considerato che l'unica amministrazione coinvolta nell'attuazione della *Cooperative compliance* è l'Agenzia delle entrate, risultando quindi esclusa la possibilità di svolgere verifiche tributarie da parte della Guardia di Finanza per le annualità ricadenti nel regime.